

Avv. Guido Martinelli
Avv. Marilisa Rogolino
Avv. Biagio Giancola

Bologna, li 18 Luglio 2022

Agli enti in indirizzo

Loro sedi

Circolare n. 12/2022

**Oggetto: Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore –
istanze di contributo – modalità operative**

Con **avviso n. 2/2022** del 12 Luglio 2022, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Dir. Gen. degli Enti del Terzo Settore determina i tempi e le modalità operative per le **istanze di accesso al Fondo straordinario per il sostegno degli Enti del Terzo Settore** (art. 13-*quaterdecies* D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ed incrementato dal D.L. 25 maggio 2021, n. 73, coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106).

All'avviso stesso (cfr. all.) sono allegati un **“manuale utente”** con possibilità di richiedere **assistenza** nella compilazione della domanda.

L'istanza, presentata esclusivamente in via telematica attraverso il portale istituzionale servizi.lavoro.gov.it, spetta agli **Enti nazionali titolari di P. Iva che abbiano svolto prestazioni socio-assistenziali-sanitarie in favore di anziani o disabili, nel periodo ricompreso tra il 31 Gennaio 2020 ed il 31 Dicembre 2021**, e che risultino **titolari di autorizzazione al funzionamento** secondo la normativa regionale o provinciale.

Ciascun ente può presentare una sola istanza, a decorrere **dalle ore 10:00 della data odierna e fino alle ore 18:00 del 24 Agosto 2022**, al termine del quale si aprirà una fase, a cura del MLPS che invia entro due giorni gli elenchi a Regioni e Province Autonome competenti per territorio, di controllo delle relative istanze di contributo, cui seguirà la pubblicazione, entro il **20 Ottobre 2022**, nella piattaforma stessa, dell'elenco degli Enti ammessi all'accesso al contributo.

Oggetto: Enti del terzo settore - accesso al “social bonus” – modalità operative

Con Decreto n. 89/2022 “Regolamento concernente le modalità di attuazione del social bonus”, pubblicato in G.U. del 14.07.2022, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (art. 81.7 D.Lgs. 117/2017) descrive le modalità operative per l'accesso al c.d. “social bonus”.

In particolare, viene riconosciuto un credito d'imposta pari al **65 per cento** delle **erogazioni liberali in denaro** (sempre con mezzi tracciabili), effettuate da **persone fisiche** e del **50 per cento** se effettuate da **enti o società in favore degli enti del Terzo settore che non svolgano attività commerciale** (art. 3 Decreto 89/2022) e che abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un **progetto per sostenere il recupero* degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata** assegnati ai suddetti enti del Terzo settore, purchè destinati esclusivamente allo svolgimento di attività di **interesse generale** (artt. 81 D.Lgs. 117/2017; 3 e 4 Decreto n. 89/2022).

* I requisiti di partecipazione al procedimento di recupero sono previsti dall'art. 7 Decreto 89/2022 in commento e l'individuazione degli stessi segue l'iter del procedimento amministrativo con comunicazione dell'avvio del procedimento ed esame dei progetti e dei relativi allegati, che devono pervenire entro il 15 Gennaio, il 15 Maggio, il 15 Settembre di ciascun anno (artt. 8, 9, 10 Decreto 89/2022). Il MLPS, sentito il parere dell'Agenzia delle Entrate, può in ogni caso disporre la revoca del provvedimento di approvazione, anche parziale, dell'elenco degli Enti non commerciali ammessi, nei casi tassativi di cui all'art. 13 Decreto 89/2022.

Il credito di imposta è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del **15 per cento del reddito imponibile** ed ai soggetti titolari di **reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille** dei ricavi annui e viene ripartito in tre quote annuali di pari importo, da utilizzarsi anche in compensazione.

L'importo delle erogazioni liberali, il cui ammontare va comunicato trimestralmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e reso pubblico nelle apposite sezioni dei canali istituzionali, **non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.**

Cordiali saluti.

